

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

FASCICOLO N. 7

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI
OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI
AGLI ARTICOLI DA 53 A 63

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613**Art. 53.****53.2**

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

53.10

IZZO, MARINI, VANZO, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, LEGNINI, D'IPPOLITO

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.11

BASTIANONI

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.20

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «commi precedenti» con le seguenti: «numeri precedenti».

53.21

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «gli elementi obiettivi» con le seguenti: «i parametri oggettivi».

53.24

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera b), alinea, sopprimere le parole: «contabili e».

53.28

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera b), numero 1), nel secondo periodo, sostituire le parole: «a questi ultimi» con le seguenti: «a quest'ultimo» e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «presente comma» con le seguenti: «presente numero».

53.39

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera c), numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma 1» con le seguenti: «numero 1».

53.44

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 3, lettera c), numero 5), lettera d), sostituire le parole: «delle piattaforme» con le seguenti: «dei distretti».

53.49

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 4, sostituire le parole: «delle piattaforme produttive» con le seguenti: «dei distretti industriali» e le parole: «relative piattaforme produttive» con le seguenti: «relative applicazioni industriali».

53.60

IL RELATORE

Accolto dalla 5^a Commissione (1° novembre 2005)

Al comma 9, dopo la parola: «compatibilità» inserire le seguenti: «con la normativa».

53.0.22 (testo 3)

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche della legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;"».

Art. 54.

54.4 (testo 2)

Izzo

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'istituzione nella città di Napoli della sede legale e della direzione generale della Banca».

Art. 55.**55.1 (testo 2)**

EUFEMI

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)

Al comma 1 dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze».

55.0.1 (testo 2)

MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, CADDEO

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.2

IZZO

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.3

BASTIANONI, GIARETTA

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.4

MAGNALBÒ

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.5

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.7

FRANCO Paolo, MORO

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.8

EUFEMI

Accolto dalla 5^a Commissione (2 novembre 2005)*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Art. 56.**56.0.78 (testo 2)**

BARELLI, FERRARA

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Impianti sportivi)*

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la Federazione italiana nuoto e i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente nella Tabella B - voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 2.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

Art. 57.**57.3 (testo 2)**

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

«Art. 57. - (*Credito d'imposta per nuove assunzioni*) – 1. A decorrere dall'anno 2006, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, almeno il 30 per cento delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate alla concessione di crediti d'imposta a favore di imprese che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria dai quali emerge il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento, decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L'amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari, i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell'investimento».

57.0.1 (testo 2)

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2006-2010, quantificato in 150 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante un contributo di 44 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, di 12 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021, e di 12 mi-

lioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2002. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente all'articolo 67, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006	-	44.000
2007	-	56.000
2008	-	68.000

57.0.20 (testo 2)

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Incentivi per il reimpiego di dirigenti)

1. Per il solo anno 2006 alle imprese aventi sede nelle aree di cui all'obiettivo 1 del citato regolamento (CE) n. 1260 del 1999, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino alla scadenza del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo, all'impresa spetta un contributo di 1.000 euro al mese per un anno».

Conseguentemente, in tabella E, Ministero attività produttive, decreto-legge n. 415/1992 - articolo 1, comma 2:

Interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2006:	-	20.266.
-------	---	---------

57.0.54 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti lettere:

"a-bis) limitatamente all'anno 2006, prodotta con impianti di tipo cogenerativo rispondenti ai requisiti stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42 del 2002;

a-ter) limitatamente all'anno 2006, prodotta con impianti di micro-generazione così come definiti dall'articolo 1, comma 85 della legge 23 agosto 2004 n. 239"».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: – 210.800.

57.0.55 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito per l'anno 2006 un Fondo speciale denominato "Alta efficienza energetica". Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2006, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato "Alta efficienza energetica" diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, le tipologie di elettro-

domestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri- cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: - 75.000.

57.0.57 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È prorogato ulteriormente per l'anno 2006 il finanziamento di cui all'articolo 35 della legge 1 agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale. dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: - 300.

57.0.66 (testo 2)

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di rafforzare e accelerare i processi di introduzione di sistemi di gestione ambientale e di politiche di sostenibilità per le piccole e medie Imprese e per i territori delle Regioni del Mezzogiorno, è previsto un programma straordinario di ricerca, innovazione e assistenza tecnica basato sulla integrazione e sinergia di fondi esistenti.

2. Per la progettazione e gestione operativa di tale programma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da assegnare per l'anno 2006 in favore di Sudget Scarl (organismo di diritto pubblico)».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per la autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: 89.400.

Art. 58.**58.0.63 (testo 2)**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:***Art. 58-bis.***(Ulteriori interventi in materia di agricoltura)*

1. All'articolo 9 della legge 14/5/2005 n. 80 comma 1 alla fine della lettera *b*) aggiungere il seguente paragrafo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345 septies del codice civile".

2. All'articolo 9 della legge 14/5/2005 n. 80 aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001".

3. L'articolo 16 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – *1.* Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale.

2. I soggetti beneficiari sono i seguenti:

a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;

b) organizzazioni dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51% in cui il capitale sociale sia sot-

toscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.

3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:

a) processi di ristrutturazione organizzativa, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;

b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione di impianti, know how, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, marketing, con particolare riguardo alla internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agroindustriali;

c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;

d) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;

e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;

g) programmi di formazione e la qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2) e la Pubblica Amministrazione.

4. La cabina di regia, prevista dalla legge n. 38 del 7 marzo 2003, articolo 1 lettera s) è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

5. La cabina di regia di cui al comma precedente ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli con particolare riguardo alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche"».

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero della Difesa.

58.0.70 (testo 2)

GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Aiuti alla costruzione navale)

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per l'anno 2006 la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, a favore di imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del termine di ultimazione dei lavori desunto dalle rilevazioni degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Art. 60.**60.10 (testo 2)**

GIOVANELLI, ROTONDO, IOVENE, GASBARRI, CADDEO, GIARETTA, DETTORI, RIPAMONTI, MARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Protocollo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresì delle imprese una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 40% degli investimenti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio energetico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di energia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati nell'anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente nell'anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detrazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all'importo di 1.500.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche. La detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L'idoneità dei progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresì autocertificata dal richiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsabili del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detrazione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e del territorio dispone con le modalità e le competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichiarazione di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1°

gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

60.0.89 (testo 2)

ZANDA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

b) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 2.000.

Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 100.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

60.0.169

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Disposizioni per la partecipazione italiana
all'Anno polare internazionale)*

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale 2007-2008 promosso dall'*International council of scientific union* (ICSU) e dalla *World meteorological organization* (WMO) ed alle connesse attività di ricerca scientifica multidisciplinare coordinate a livello internazionale.

2. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale, di seguito denominato "Comitato" con i compiti di:

a) elaborare un programma per la partecipazione italiana alle attività di cui al comma 1, su base quadriennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca;

b) assicurare il collegamento con gli organi scientifici dell'Anno polare internazionale anche proponendo le nomine di rappresentanti italiani;

c) assicurare il coordinamento tra il programma di cui alla lettera a) e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

d) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile dei costi di gestione per l'attuazione del programma di cui alla lettera a);

e) presentare una relazione annuale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Parlamento sull'attività svolta e predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti;

f) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 1 e predisporre i relativi elementi valutativi.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, in sua assenza, da un suo rappresentante ed è composto da:

a) un rappresentante italiano della WMO;

b) un rappresentante italiano dell'ICSU;

c) tre esperti scientifici designati dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2002, n. 54;

d) due esperti scientifici di ricerche in area artica nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un esperto di logistica polare designato dal consorzio di cui all'articolo 3;

f) un esperto designato dal Museo nazionale per l'Antartide di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2009. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

6. Le funzioni ed i compiti per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di cui al comma 1 sono svolte dal consorzio per l'attuazione del programma di cui all'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.

7. Il consorzio di cui al comma 6 valuta la fattibilità tecnico-logistica dei programmi esecutivi annuali di cui al comma 2, con riferimento al fabbisogno umano e finanziario finalizzato all'attuazione.

8. Per esprimere pareri sul programma di ricerca di cui al comma 1 nonché per esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma e formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma di cui al comma 1 con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide, è competente il comitato interministeriale per l'Antartide di cui al comma 2 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.

9. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidati i compiti di:

- a) approvare il programma di cui al comma 2, proposto dal Comitato;
- b) vigilare sull'attuazione del programma, affidata al consorzio di cui al comma 6;
- c) emanare, sentito il Comitato, direttive per specifiche modalità operative per la migliore attuazione del programma;
- d) determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato nelle ricerche connesse all'Anno polare internazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

Art. 63.**63.4 (testo 2)**

CICCANTI

Al comma 4, sostituire ovunque ricorra la parola: «2004» con la parola: «2005».

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).

63.7 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.16 (testo 2)

MANZIONE

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

63.20 (testo 2)

MANZIONE

Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

63.21 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11"»;

aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;

b-ter al comma 2, lettera e), le parole: "«almeno l'80 per cento della diffusione complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "più del 50 per cento della diffusione complessiva";

b-quater al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b-quinquies al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

b-sexies al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.22 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.23 (testo 2)

MANZIONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite dopo il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

63.24 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».

Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.31 (testo 2)

MANZIONE

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

Consequentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

63.35 (testo 2)

MANZIONE

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

63.39 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.50 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.0.504

FERRARA, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza la voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.

63.0.511

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-

tore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 1981, n. 962;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1990, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

63.0.521

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«art. 63-bis.

1. Alla ripartizione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a decorrere dall'anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le confessioni per le quali sono state firmate intese e specificatamente l'Unione buddista Italia e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nonché le confessioni riconosciute come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005 e specificatamente: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sa-

cra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'Unione Induista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

63.0.601

Nocco

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al concorso per esami sono altresì ammessi, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni non laureati che abbiano maturato complessivamente cinque anni di anzianità nella posizione D5 e D6 del proprio ordinamento professionale e che ricoprono posizioni di responsabilità e di gestione di particolari materie e programmi operativi complessi riconosciuti e deliberati formalmente dalla pubblica Amministrazione di appartenenza».

63.0.602

Nocco

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, come convertito con legge 11 maggio 2004, n. 126, le seguenti parole: "sono presentate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 2006"».

63.0.603

Nocco

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari in materia di recupero di aiuti di Stato)

1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995 è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All'onere derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
